

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 638/98 della Commissione, del 20 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 639/98 della Commissione, del 20 marzo 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97 3
- Regolamento (CE) n. 640/98 della Commissione, del 20 marzo 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97 4
- Regolamento (CE) n. 641/98 della Commissione, del 20 marzo 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97 5
- Regolamento (CE) n. 642/98 della Commissione, del 20 marzo 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97 6
- Regolamento (CE) n. 643/98 della Commissione, del 20 marzo 1998, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97 7
- * Regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione, del 20 marzo 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽¹⁾ 8

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- * **Regolamento (CE) n. 645/98 della Commissione, del 20 marzo 1998, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il secondo trimestre 1998** ⁽¹⁾..... 10

Regolamento (CE) n. 646/98 della Commissione, del 20 marzo 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero..... 12

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/227/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 16 marzo 1998, che modifica le decisioni 95/409/CE, 95/410/CE e 95/411/CE e riguardante i metodi da impiegare per i test microbiologici da realizzare su carni destinate alla Finlandia e alla Svezia** 14

98/228/CE:

- * **Regolamento interno del consiglio di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall'altro, del 27 gennaio 1998**..... 17

Commissione

98/229/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 marzo 1998, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese**..... 22

98/230/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 marzo 1998, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese** 24

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 638/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	50,9
	212	108,7
	624	169,7
	999	109,8
0709 10 00	220	166,5
	999	166,5
0709 90 70	052	109,1
	204	102,9
	624	209,3
	999	140,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	36,5
	204	35,2
	212	42,3
	600	51,2
	624	48,6
	999	42,8
0805 30 10	600	70,0
	999	70,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	42,5
	060	40,4
	388	111,1
	400	96,8
	404	93,4
	508	101,9
	512	98,5
	524	95,2
	528	92,7
	720	72,9
	999	84,5
	0808 20 50	052
388		68,2
400		102,2
512		79,5
528		80,2
720		65,9
999		88,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 639/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2097/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 marzo 1998, è fissata una restituzione massima pari a 292,00 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 22.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 640/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2098/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 marzo 1998, è fissata una restituzione massima pari a 62,00 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2098/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 25.
⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.
⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 641/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2095/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 marzo 1998, è fissata una restituzione massima pari a 87,00 Ecu/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2095/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 642/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2096/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 marzo 1998, è fissata una restituzione massima pari a 46,00 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 643/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 2094/97 della Commissione ⁽⁴⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 16 al 19 marzo 1998 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2094/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 29 del 7. 9. 1989, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 644/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,
considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/98 ⁽⁴⁾;
considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del

regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di adesione; che alcune denominazioni comunicate da tali Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 6.

ALLEGATO

A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni e frattaglie fresche

GERMANIA

- Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch (IGP)

Prodotti a base di carne

ITALIA

- Greußener Salami (IGP)

Grassi

Olio di oliva

ITALIA

- Toscano (IGP)
- Terra d'Otranto (DOP)

B. PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

Birra

GERMANIA

- Gögginger Bier (IGP)
 - Reuther Bier (IGP)
 - Wernesgrüner Bier (IGP)
-

REGOLAMENTO (CE) N. 645/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il secondo trimestre 1998

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 ⁽⁶⁾, ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, dispone che, se per un trimestre e per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di titoli della categoria C né alle domande delle categorie A e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle domande delle categorie A e B non superi, per una data origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il secondo trimestre 1998, dal regolamento (CE) n. 442/98 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o comunque che non superano sensibilmente i quantitativi indicativi stabiliti per il trimestre considerato, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi o le quote fissate all'allegato del regolamento (CE) n. 478/95; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare, alle suddette condizioni, alle domande di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 442/98 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, i titoli di importazione per il secondo trimestre del 1998 sono rilasciati:

1) per la quantità indicata nella domanda di titolo:

- a) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,6418, per l'origine «Costa Rica», per quanto riguarda le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

⁽⁷⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 8.

- b) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,5652, per l'origine «Altri», per le domande di titolo delle categorie A e B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- c) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,7077, per l'origine «Colombia», per quanto riguarda le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- 2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1;

- 3) per la quantità indicata nella domanda, per le domande di titolo di categoria C.

Articolo 2

Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il secondo trimestre del 1998.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

	Quantitativi disponibili per le nuove domande
COLOMBIA	
— Categoria A	87 391,432
COSTA RICA	
— Categoria A	76 308,315
NICARAGUA	
— Categoria A	15 708,000
— Categoria B	6 732,000
VENEZUELA	13 429,838
REPUBBLICA DOMINICANA	15 312,706
BELIZE	5 100,000
CAMERUN	2 550,000
COSTA D'AVORIO	2 096,329
Altri ACP	1 473,351

REGOLAMENTO (CE) N. 646/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della

Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 620/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 82 del 19. 3. 1998, pag. 39.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 marzo 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	22,48	5,06
1701 11 90 ⁽¹⁾	22,48	10,29
1701 12 10 ⁽¹⁾	22,48	4,87
1701 12 90 ⁽¹⁾	22,48	9,86
1701 91 00 ⁽²⁾	24,63	13,17
1701 99 10 ⁽²⁾	24,63	8,40
1701 99 90 ⁽²⁾	24,63	8,40
1702 90 99 ⁽³⁾	0,25	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1998

che modifica le decisioni 95/409/CE, 95/410/CE e 95/411/CE e riguardante i metodi da impiegare per i test microbiologici da realizzare su carni destinate alla Finlandia e alla Svezia

(98/227/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di carni fresche di volatili da cortile⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽³⁾, in particolare l'articolo 10 B, paragrafo 1,

considerando che il comitato scientifico veterinario, nella sua relazione del 3 giugno 1996, ha espresso un parere in merito ai metodi di esame microbiologico che offrono garanzie equivalenti e che occorre tenerne conto;

considerando che occorre quindi modificare le decisioni 95/409/CE⁽⁴⁾, 95/410/CE⁽⁵⁾ e 95/411/CE⁽⁶⁾ che stabiliscono in materia di salmonelle le norme relative al test microbiologico per campionatura su alcune carni destinate alla Finlandia e alla Svezia, introducendo da un lato la possibilità di applicare il metodo microbiologico che offra garanzie equivalenti previsto dal parere e, dall'altro, autorizzare nuovi metodi che offrano garanzie equivalenti;

⁽¹⁾ GU L 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 29.

considerando che, per quanto riguarda l'autorizzazione di nuovi metodi che offrono garanzie equivalenti, occorre prevedere una procedura di stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, analoga a quella prevista dall'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE o dall'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE o dall'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato della decisione 95/409/CE, la sezione C è sostituita dal testo seguente:

«SEZIONE C

METODO MICROBIOLOGICO PER L'ESAME DEI CAMPIONI

L'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle deve essere effettuata in base al metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579: 1993, o sue edizioni rivedute, ovvero al metodo descritto dal comitato nordico di analisi alimentari (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991), o sue edizioni rivedute; tuttavia dei metodi che offrono garanzie equivalenti possono essere autorizzati secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE.

Qualora degli Stati membri contestino i risultati delle analisi, il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579: 1993, o sue edizioni rivedute, vanno considerati come metodo di riferimento.»

Articolo 2

All'allegato A della decisione 95/410/CE il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Metodo microbiologico per l'esame dei campioni

L'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle deve essere effettuata in base al metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579: 1993, o edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal comitato nordico delle analisi alimentari (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991), o sue edizioni rivedute; tuttavia dei metodi che offrono garanzie equivalenti possono essere autorizzati secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE.

In caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato della Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579: 1993, o sue edizioni rivedute, deve essere considerato come metodo di riferimento.»

Articolo 3

All'allegato della decisione 95/411/CE la sezione C è sostituita dal testo seguente:

«SEZIONE C

METODO MICROBIOLOGICO PER L'ESAME DEI CAMPIONI

L'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle deve essere effettuata in base al metodo normalizzato della Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579: 1993, o sue edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal comitato nordico delle analisi alimentari (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991), o sue edizioni rivedute; tuttavia, dei metodi che offrono garanzie equivalenti possono essere autorizzati secondo la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE.

In caso di contestazione del risultato delle analisi da parte di vari Stati membri, il metodo normalizzato della Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579: 1993, o sue edizioni rivedute, deve essere considerato quale metodo di riferimento.»

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Federazione russa,
dall'altro,
del 27 gennaio 1998

(98/228/CE)

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, in prosieguo denominato «l'accordo», in particolare gli articoli da 90 a 93 (¹),

visto il protocollo dell'accordo, firmato a Bruxelles il 21 maggio 1997,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 1997,

HA STABILITO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Presidenza

Il consiglio di cooperazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un membro del Consiglio dell'Unione europea, per conto delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un membro del governo della Federazione russa. Tuttavia, il primo periodo ha inizio alla data della prima sessione del consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Sessioni

Il consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all'anno. Su richiesta di una delle parti possono aver luogo sessioni straordinarie del consiglio di cooperazione se le parti sono d'accordo.

Le sessioni del consiglio di cooperazione concordate dalle parti sono convocate congiuntamente dai segretari.

Articolo 3

Membri e loro rappresentanza all'interno del consiglio di cooperazione

I membri del consiglio di cooperazione di cui all'articolo 91 dell'accordo possono farsi rappresentare ad una sessione, se impossibilitati a partecipare, da un ministro o da un funzionario a tal fine designati.

Il funzionario in questione dovrebbe di norma essere il capo missione della Federazione russa presso le Comunità europee o il capo della rappresentanza permanente presso l'Unione europea o un alto funzionario.

In tutti gli altri casi, un membro che desideri farsi rappresentare comunica al presidente il nome del suo rappresentante prima della sessione alla quale deve essere rappresentato.

Il rappresentante di un membro del consiglio di cooperazione esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di cooperazione possono farsi accompagnare da funzionari.

Prima di ogni sessione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle parti e dell'identità dei rispettivi capi delegazione.

Il consiglio di cooperazione può invitare altre persone a partecipare alle sessioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Il segretariato del consiglio di cooperazione è assicurato congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario nominato dalla Federazione russa.

Articolo 6

Documenti

Qualora le discussioni del consiglio di cooperazione siano basate su una documentazione scritta, i documenti in questione sono numerati e distribuiti dai due segretari come documenti del consiglio di cooperazione.

Articolo 7

Corrispondenza

Tutte le comunicazioni destinate al consiglio di cooperazione o al suo presidente sono trasmesse ai due segretari del consiglio di cooperazione.

I due segretari assicurano la trasmissione della corrispondenza al presidente del consiglio di cooperazione e, se del caso, la sua diffusione, come documenti di cui all'articolo

(¹) GU L 327 del 28. 11. 1997, pag. 1.

6, agli altri membri del consiglio di cooperazione. La corrispondenza così diffusa è trasmessa al Segretariato generale della Commissione, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e alla missione della Federazione russa a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di cooperazione sono inviate dai rispettivi segretari ai destinatari e, se del caso, diffuse agli altri membri del consiglio di cooperazione, come documenti di cui all'articolo 6, agli indirizzi indicati nel secondo comma.

Articolo 8

Ordine del giorno delle sessioni

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione è concordato con le due parti. Esso è trasmesso ai destinatari elencati nell'articolo 7, almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, dai rispettivi segretari.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali uno dei due segretari ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione, salvo per i punti che non sono stati iscritti nell'ordine del giorno provvisorio, purché la relativa documentazione sia stata ricevuta dai segretari non oltre la data di invio dell'ordine del giorno.

Il consiglio di cooperazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita soltanto con l'accordo di entrambe le parti.

2. D'intesa con le parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9

Processo verbale

Il progetto di processo verbale di ogni sessione è redatto congiuntamente dai segretari in due copie autentiche.

Il processo verbale indica, come regola generale, per ogni punto dell'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al consiglio di cooperazione;
- le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del consiglio di cooperazione;
- le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su determinati punti.

Il processo verbale comprende inoltre l'elenco dei membri del consiglio di cooperazione o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla sessione.

Al più tardi un mese dopo ogni sessione il progetto di processo verbale è presentato al consiglio di cooperazione per approvazione. Una volta approvato, due copie auten-

tiche dello stesso sono firmate dai due segretari e sono conservate dalle parti. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

Articolo 10

Raccomandazioni

1. Il consiglio di cooperazione formula le sue raccomandazioni di comune accordo tra le parti.

Tra una sessione e l'altra il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni o approvare processi verbali mediante procedura scritta, con l'accordo delle parti. La procedura scritta consta di uno scambio ufficiale di lettere tra i due segretari, che agiscono d'intesa con le parti.

2. Le raccomandazioni del consiglio di cooperazione previste dall'articolo 90 dell'accordo recano il titolo «raccomandazione», seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione generale dell'oggetto.

Le raccomandazioni del consiglio di cooperazione sono autenticate dai due segretari e due copie autentiche sono firmate dai capi delegazione delle due parti.

Le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7, come documenti del consiglio di cooperazione.

Articolo 11

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sessioni del consiglio di cooperazione non sono pubbliche.

Ciascuna parte può decidere di pubblicare le raccomandazioni del consiglio di cooperazione nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 12

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di cooperazione sono le lingue ufficiali delle parti.

Il consiglio di cooperazione delibera di norma sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 13

Spese

Le Comunità europea e la Federazione russa si fanno carico delle rispettive spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del consiglio di cooperazione per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le sessioni e di traduzione dei documenti sono a carico delle Comunità europee tranne quelle di interpretazione o di traduzione da una delle lingue ufficiali delle Comunità europee in russo che sono a carico della Federazione russa.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle sessioni, comprese le spese di riproduzione dei documenti distribuiti durante le sessioni, sono a carico della parte ospitante.

Articolo 14

Comitato di cooperazione

1. È istituito un comitato di cooperazione a norma dell'articolo 92 dell'accordo, incaricato di assistere il consiglio di cooperazione nell'adempimento dei suoi compiti. Il comitato di cooperazione è formato, da un lato, da rappresentanti della Commissione delle Comunità

europee e da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Federazione russa, di norma a livello di alti funzionari.

2. Il comitato di cooperazione prepara le sessioni e le deliberazioni del consiglio di cooperazione, controlla, se del caso, l'attuazione delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione e in generale assicura la continuità del partenariato e il corretto funzionamento dell'accordo. Esso sottopone proposte o progetti di raccomandazioni al consiglio di cooperazione per l'adozione.

3. Le consultazioni a norma degli articoli 16, 17 e 53 dell'accordo, nonché quelle previste nell'allegato 2 del medesimo hanno luogo in sede di comitato di cooperazione. Le consultazioni possono proseguire a livello di Consiglio di cooperazione con l'accordo delle Parti.

4. Il regolamento interno del comitato di cooperazione costituisce l'allegato del presente regolamento interno.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI COOPERAZIONE

*Articolo 1***Presidenza**

Il comitato di cooperazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, per conto delle Comunità e degli Stati membri, e da un rappresentante del governo della Federazione russa. Il primo periodo ha inizio alla data della prima sessione del consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per tale periodo e, successivamente, per ciascun periodo di dodici mesi, il comitato di cooperazione è presieduto dalla parte che assicura la presidenza del consiglio di cooperazione.

*Articolo 2***Riunioni**

Il comitato di cooperazione si riunisce una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo delle parti.

Ogni riunione del comitato di cooperazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

Le riunioni del comitato di cooperazione sono convocate congiuntamente dai due segretari.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle parti.

*Articolo 4***Segretariato**

Un funzionario della Commissione delle Comunità europee e un funzionario del governo della Federazione russa svolgono congiuntamente le mansioni di segretari del comitato di cooperazione.

Tutte le comunicazioni del presidente del comitato di cooperazione o dirette al presidente del comitato di cooperazione nel contesto del presente allegato sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione nonché ai segretari del consiglio di cooperazione e al presidente del consiglio di cooperazione.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di cooperazione non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. I segretari del comitato di cooperazione stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Questo è trasmesso ai destinatari elencati nell'articolo 4 almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto, salvo per i punti che non sono stati iscritti nell'ordine del giorno provvisorio, domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, purché la relativa documentazione sia stata ricevuta dai segretari non oltre la data di invio dell'ordine del giorno.

Il comitato di cooperazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

2. D'intesa con le parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

3. Il comitato di cooperazione può invitare alle riunioni degli esperti affinché lo informino su argomenti specifici.

*Articolo 7***Processo verbale**

Di ogni riunione è redatto un processo verbale. Il processo verbale riepiloga le conclusioni del comitato di cooperazione.

Prima approvazione da parte del comitato di cooperazione, il processo verbale è firmato dal presidente e dai segretari ed è conservato da ciascuna delle parti. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 4 del presente allegato.

*Articolo 8***Raccomandazioni**

Il comitato di cooperazione non formula raccomandazioni tranne nei casi specifici in cui è autorizzato dal Consiglio di cooperazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 2 dell'accordo. In questi casi tali atti recano il titolo di «raccomandazione», seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti.

Le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono inviate ai destinatari elencati nell'articolo 4 del presente allegato. Il comitato di cooperazione può decidere di pubblicare tali raccomandazioni.

Le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono firmate dal presidente e dai segretari.

Articolo 9

Spese

La Comunità e la Federazione russa si fanno carico delle rispettive spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di cooperazione e dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le riunioni e di traduzione dei documenti sono a carico delle Comunità europee, tranne quelle di interpretazione o di traduzione da

una delle lingue ufficiali delle Comunità europee in russo, che sono a carico della Federazione russa.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle riunioni, comprese le spese di riproduzione dei documenti distribuiti durante le riunioni, sono a carico della parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro

Il comitato di cooperazione può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro incaricati di assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti. Essi sono considerati subordinati al comitato di cooperazione, al quale trasmettono una relazione dopo ogni riunione. I sottocomitati e gruppi di lavoro non formulano raccomandazioni.

Il comitato di cooperazione può sopprimere qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro esistente, modificarne il mandato o creare altri sottocomitati o gruppi di lavoro.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

(98/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

elementi che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame del dumping.

- (3) Il 21 settembre 1995 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁶⁾, l'avvio di un riesame del regolamento (CEE) n. 2735/90 ed ha iniziato un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio⁽⁷⁾, che è stato sostituito nel corso dell'inchiesta dal regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2735/90⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 610/95⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese di cui al codice NC 2611 00 00.

2. Richiesta di riesame

- (2) In seguito alla pubblicazione nel febbraio 1995 di un avviso d'imminente scadenza⁽⁵⁾ delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto nel giugno 1995 una domanda di riesame presentata dalla Eurométaux per conto di tutti i produttori comunitari del prodotto in questione. La richiesta conteneva prove del fatto che con lo scadere delle misure antidumping era probabile che continuassero o si ripetessero il dumping e il conseguente pregiudizio,

3. Inchiesta

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari, offrendo alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso citato sub 3.
- (5) Il riesame ha superato il periodo di un anno entro il quale avrebbe dovuto essere concluso a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, in quanto sono stati effettuati parallelamente altri due riesami relativi a prodotti del tungsteno, vale a dire l'ossido di tungsteno e l'acido tungstico da un lato e il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso dall'altro. Infatti, dati i legami fra i prodotti nella catena di produzione, è stato deciso di presentare i risultati di tutte le inchieste contemporaneamente.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 264 del 27. 9. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 22. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 48 del 25. 2. 1995, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU C 244 del 21. 9. 1995, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

B. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN VISTA DELLA SCADENZA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Nel corso dell'inchiesta il denunziante, la Eurométaux, ha formalmente ritirato la domanda di riesame in vista della scadenza a causa di un notevole calo delle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese.
- (7) A norma del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 5 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, quando l'industria comunitaria ritira la domanda di riesame in vista della scadenza, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Dalla presente inchiesta non sono emerse considerazioni relative all'interesse comunitario che giustifichino la prosecuzione del procedimento.
- (8) Le parti interessate sono state pertanto informate dell'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura non sarebbe stata nell'interesse della Comunità.
- (9) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.
- (10) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il mantenimento di misure protettive non è necessario e che il procedimento debba essere chiuso,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno di cui al codice NC 2611 00 00 originari della Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese

(98/230/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2736/90 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 35 % sulle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese. Con la decisione 90/479/CEE (4) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due importanti esportatori cinesi in relazione al prodotto sottoposto alle misure.
- (2) A seguito del ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi in questione, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 2286/94 (5), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in oggetto.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 610/95 (6) il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2736/90 e ha istituito un dazio definitivo del 35 % sulle importazioni di ossido ed acido tungstici nei confronti di detti due esportatori.

B. INCHIESTA DI RIESAME

- (4) A seguito della pubblicazione, nel febbraio 1995, di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (7), l'Eurométaux, che rappresenta la totalità dei produttori comunitari del prodotto, ha chiesto un riesame di dette misure. La domanda conteneva elementi di prova, relativi alle pratiche di dumping sul prodotto originario della Repubblica popolare cinese e alla reiterazione del grave pregiudizio che la scadenza delle misure esistenti avrebbe probabilmente provocato. Tali elementi di prova sono stati

considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame.

- (5) Il 21 settembre 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (8), la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame del regolamento (CEE) n. 2736/90. Il riesame è stato avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3283/94 (9) del Consiglio, sostituito, nel corso dell'inchiesta, dal regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'inizio del riesame i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari, offrendo alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito dall'avviso di cui al punto 5.
- (7) I produttori comunitari, i produttori/esportatori e alcuni importatori comunitari che al tempo stesso utilizzavano il prodotto in esame hanno comunicato osservazioni scritte e hanno ottenuto un'audizione.
- (8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato ispezioni presso le sedi delle seguenti società:
 - a) *Produttori comunitari*
 - Wolfram Bergbau und Hüttengesellschaft mbH, St Peter (Austria)
 - H. C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar (Germania)
 - Eurotungstène Poudres, Grenoble (Francia)
 - b) *Importatori utenti nella Comunità*
 - AB Sandvik Hard Materials (Svezia)
 - Seco Tools AB (Svezia)
 - Cerametal (Lussemburgo)
 - c) *Importatore collegato*
 - Minmetals North-Europe AB (Svezia)
 - d) *Produttore del paese analogo*
 - Metek Metal Technology Ltd (Israele)

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU L 264 del 27. 9. 1990, pag. 4.

(4) GU L 264 del 27. 9. 1990, pag. 57.

(5) GU L 248 del 23. 9. 1994, pag. 8.

(6) GU L 64 del 22. 3. 1995, pag. 1.

(7) GU C 48 del 25. 2. 1995, pag. 3.

(8) GU C 244 del 21. 9. 1995, pag. 7.

(9) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° ottobre 1994 e il 30 settembre 1995 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta.

(10) A causa della complessità dell'inchiesta e soprattutto a causa delle difficoltà incontrate per ottenere dati attendibili relativi ad un paese analogo adeguato, il presente riesame è durato più di un anno, periodo entro il quale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, si sarebbe dovuto concludere. Inoltre, altre due inchieste⁽¹⁾ relative a prodotti del tungsteno, vale a dire ai minerali di tungsteno e ai loro concentrati, da un lato, e al carburo e al carburo fuso di tungsteno, dall'altro, sono state avviate contemporaneamente al presente riesame, e dati i legami esistenti tra questi prodotti nella catena di produzione del tungsteno, è stato necessario condurle in parallelo. Infine, altri dati riguardanti il mercato del tungsteno sono stati presentati quando l'inchiesta era già ad uno stadio avanzato.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(11) Il prodotto soggetto al presente riesame è lo stesso considerato dal regolamento (CEE) n. 2736/90 ed è classificato al codice NC 2825 90 40.

Si tratta dell'ossido e dell'acido tungstici:

— L'ossido tungstico (polvere blu o gialla) è un composto di tungsteno e ossigeno (WO_3), generalmente prodotto mediante trattamento termico (calcinazione) del paratungstato di ammonio (PTA) o riciclando vari tipi di rottami contenenti tungsteno.

— L'acido tungstico è un composto di tungsteno, idrogeno e ossigeno (H_2WO_4) prodotto mediante precipitazione da una soluzione di tungstato di sodio oppure mediante decomposizione del tungstato di calcio. L'acido tungstico viene commercializzato tale quale oppure previa decomposizione termica, sotto forma di ossido tungstico di qualità industriale.

L'ossido e l'acido tungstici sono prodotti intermedi o materiali di base usati prevalentemente per ricavare, nella catena del tungsteno, altri prodotti contenenti tungsteno, anche se alcuni tipi possono essere utilizzati direttamente in un limitatissimo numero di applicazioni nel settore della ceramica. Essi possiedono caratteristiche chimiche molto simili, sono pressoché identici quanto a tenore di tungsteno e, dopo un semplice trattamento specifico, non presentano differenze significative dal punto di vista degli usi industriali. Di conseguenza,

l'ossido e l'acido tungstici, come nella precedente inchiesta, sono considerati un unico prodotto ai fini dell'inchiesta (e in appresso denominati «ossido/acido»).

2. Prodotto simile

(12) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, l'ossido/acido esportato dalla Repubblica popolare cinese e l'ossido/acido prodotto e venduto dai produttori comunitari e dai produttori del paese analogo sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base poiché hanno fondamentalmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche nonché le stesse utilizzazioni finali.

D. DUMPING

1. Valore normale

1.1. Selezione del paese analogo

(13) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, per la determinazione del valore normale si è dovuto far ricorso ad informazioni ottenute in un paese analogo. A tal fine, il denunziante ha suggerito la Corea del Sud. L'avviso di apertura prevedeva quindi questo paese quale paese analogo. Malgrado l'impegno della Commissione per cercare di assicurarsi la collaborazione dei produttori sudcoreani del prodotto, costoro non hanno accettato di collaborare al riesame.

(14) In alternativa, i denunzianti hanno suggerito gli Stati Uniti d'America come paese analogo. Solo uno di tutti i produttori statunitensi cui si è rivolta la Commissione, la società «Teledyne Advanced Materials», ha accettato di fornire alcune informazioni di carattere generale.

Comunque, analizzando i dati forniti da questa società, è risultato che nel periodo dell'inchiesta la Teledyne Advanced Materials aveva per lo più acquistato ossido/acido di origine cinese e russa e aveva prodotto solo una minima quantità di ossido/acido mediante calcinazione del paratungstato di ammonio «PTA» (cioè del prodotto immediatamente precedente nella catena di produzione) per proprio consumo interno; la società inoltre non aveva venduto ossido/acido né sul mercato interno né all'esportazione.

Gli altri produttori statunitensi, poi, sembravano trovarsi nella stessa situazione: l'ossido/acido di produzione USA non è venduto sul mercato interno aperto ed è venduto all'esportazione solo in quantità irrilevanti, poiché è considerato un prodotto intermedio destinato esclusivamente al consumo interno per la produzione di derivati nella catena del tungsteno.

⁽¹⁾ GU C 244 del 21. 9. 1995, pag. 3 e 5.

Di conseguenza, gli Stati Uniti d'America non rappresentavano un paese analogo adatto ai fini del presente riesame.

(15) La Commissione quindi, con un impegno considerevole, si è rivolta ad aziende di vari altri paesi analoghi (e che in apparenza sembravano adatti ai fini dell'inchiesta) per ottenere la collaborazione di produttori in particolare modo del Canada, del Giappone e di Israele.

(16) Solo un produttore di ossido/acido, la Metek Metal Technology Ltd (in appresso «Metek»), di Israele, ha accettato di collaborare ai fini del presente riesame. La scelta di Israele quale paese analogo è stata ritenuta adeguata alla luce dei seguenti fattori:

— L'ossido/acido prodotto in Israele aveva le stesse caratteristiche di quello prodotto dagli esportatori/produttori cinesi che hanno collaborato.

— Il processo di produzione dell'ossido/acido utilizzato dal produttore israeliano che ha collaborato si basava sulla calcinazione del PTA o sul riciclaggio di vari rottami contenenti tungsteno. Il processo di produzione israeliano è simile a quello utilizzato dai produttori/esportatori cinesi che hanno collaborato. È un procedimento moderno e efficace.

— In termini di approvvigionamento, la Metek aveva facile accesso alle materie prime per la produzione del prodotto in esame, cioè al PTA e ai rottami contenenti tungsteno che, nel periodo dell'inchiesta, sono stati acquistati ai prezzi del mercato mondiale da fornitori della Repubblica popolare cinese e della Russia (PTA) o da altri fornitori ubicati in Europa e negli Stati Uniti (per i rottami).

— La produzione di ossido/acido di questo produttore israeliano era sufficientemente consistente da fornire, nel raffronto con il prodotto cinese, un costo di produzione ragionevole.

— Il mercato israeliano dell'ossido/acido, inoltre, è aperto e concorrenziale poiché le importazioni sono esenti da dazi doganali o da altre restrizioni all'importazione e vi è un significativo volume di importazioni.

In base a questi fattori e conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la scelta di Israele è stata vista come una scelta adeguata di paese analogo per stabilire il valore normale del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(17) Sulla scelta di Israele come paese analogo non sono state sollevate obiezioni né dagli esportatori/produttori, né dalle autorità cinesi, né da alcuna altra parte interessata.

1.2. Valore normale costruito

(18) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato e poiché come paese analogo adeguato è stato dunque selezionato Israele, il valore normale per le esportazioni cinesi è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Il produttore

israeliano che ha collaborato produceva il prodotto in esame principalmente per proprio consumo nella produzione di polvere metallica di tungsteno, oltre ad una piccola produzione destinata all'esportazione; si è perciò considerato che una base equa per il valore normale sarebbe stata un valore costruito, ottenuto addizionando al costo di produzione, cioè costi di fabbricazione più spese generali, amministrative e di vendita (in appresso «SGAV»), un ragionevole margine di profitto.

(19) Il costo di produzione è stato ottenuto addizionando tutti i costi, fissi e variabili, dei materiali e della lavorazione nel paese di origine. In mancanza di dati specifici sull'ossido/acido per altri produttori/esportatori del paese di origine, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, le SGAV sono state calcolate riferendosi alle SGAV sulle vendite di polvere metallica di tungsteno (stessa categoria generale di prodotto) della Metek sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

Sulla stessa base è stato calcolato il margine di profitto, il cui livello è risultato anch'esso compatibile con il margine di profitto usato nell'inchiesta iniziale.

2. Prezzi all'esportazione

(20) La Commissione ha ricevuto dati esaurienti sui prezzi all'esportazione da due produttori/esportatori cinesi e da quattro importatori. Come confermato da cifre Eurostat, i dati ricevuti coprivano quasi per intero il volume di esportazioni cinesi di ossido/acido nella Comunità nel periodo dell'inchiesta.

Per le esportazioni cinesi vendute direttamente per l'esportazione ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Per le esportazioni cinesi effettuate tramite una società collegata (Minmetals North-Europe AB) e che rappresentavano la parte più consistente delle esportazioni cinesi, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti sulla base dei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Un adeguamento è stato apportato a tutti i costi, per tener conto delle imposte e dei dazi pagati tra l'importazione e la rivendita e del profitto. Il margine di profitto è stato calcolato in base ai dati ottenuti da tre importatori non collegati appartenenti allo stesso settore commerciale.

3. Confronto

(21) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il normale valore medio ponderato, su base fob frontiera israeliana, è stato confrontato ad un prezzo all'esportazione medio ponderato su base fob frontiera cinese, allo stesso stadio commerciale.

Ai fini di un confronto equo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono state praticate le dovute detrazioni, in forma di adeguamenti, per le differenze relative ai costi di trasporto e di assicurazione, al costo dei crediti, ai costi di movimentazione e ai costi accessori, per le quali si è dichiarato e dimostrato che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

4. Margine di dumping

- (22) Il suddetto confronto ha rivelato l'esistenza di dumping, con un margine pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione.

Espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, il margine di dumping medio ponderato unico è pari al 5,6 %.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (23) Numerose obiezioni sono state sollevate dagli esportatori cinesi e da alcuni utenti comunitari a proposito della definizione dell'industria comunitaria e della posizione dei produttori che sostenevano la domanda di riesame.

- (24) Gli esportatori cinesi affermavano che una delle società che sostenevano la domanda di riesame era un grande acquirente delle importazioni oggetto di dumping e quindi, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, doveva essere esclusa dalla definizione di industria comunitaria.

L'inchiesta ha però confermato che, durante il periodo in esame, questo produttore non aveva effettuato importazioni di ossido/acido originario della Cina. Il reclamo è quindi stato respinto.

- (25) Gli esportatori cinesi affermavano inoltre che uno dei produttori che sostenevano il riesame era collegato ad un importatore di ossido/acido cinese e doveva quindi, ai fini di questo riesame, essere escluso dall'industria comunitaria, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, del regolamento di base.

Nel corso dell'inchiesta è stato confermato che le due società, sebbene collegate, avevano interessi contrastanti riguardo all'imposizione di misure antidumping. Una società produceva ossido/acido, mentre l'altra lo importava. È emerso che le due società definivano e perseguivano le proprie strategie commerciali in maniera autonoma. Complessivamente, è stato concluso che, per quanto riguardava il prodotto in esame, la relazione non influenzava il comportamento del produttore comunitario in oggetto né distorceva l'analisi della sua situazione economica. Questo produttore non è stato

quindi escluso dalla definizione dell'industria comunitaria.

- (26) Secondo la domanda di riesame, i produttori che la sostenevano rappresentavano il 100 % della produzione di ossido/acido destinato alla vendita sul mercato aperto e costituivano perciò l'intera industria comunitaria, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Questa affermazione è stata contestata da diversi produttori integrati di prodotti finiti di tungsteno nella Comunità (produttori di utensili e di metalli duri) che producevano piccole quantità di ossido/acido mediante calcinazione di PTA esclusivamente per consumo interno. Più in particolare essi controbattevano che la rappresentatività dei produttori che sostenevano il riesame avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla totalità della produzione comunitaria del prodotto in esame (compresa la loro produzione vincolata) e che, su queste basi, i produttori che sostenevano il riesame non erano rappresentativi dell'industria comunitaria.

La questione è stata riesaminata, ma si è arrivati alla conclusione che l'argomentazione era priva di fondamento. In effetti, anche tenendo conto della produzione vincolata delle società che avevano presentato detto esposto, i produttori che sostenevano la domanda di riesame rappresentavano ancora il 79 % dell'intera produzione comunitaria di ossido/acido, rispondendo così ai criteri dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Inoltre, nel corso dell'inchiesta è stato confermato che i produttori che sostenevano il riesame costituivano la totalità della produzione comunitaria di ossido/acido destinata alla vendita sul mercato aperto.

- (27) In base a quanto precede, si è concluso che i produttori che sostenevano la domanda di riesame rappresentavano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. In prosieguo, il termine industria comunitaria si riferisce pertanto alle società che sostengono la domanda di riesame.

F. PREGIUDIZIO

1. Osservazione generale

- (28) Nell'analizzare il pregiudizio, è bene ricordare che l'ossido/acido fa parte di un'intera catena di produzione di prodotti del tungsteno e che, di conseguenza, qualunque sviluppo del mercato per il prodotto in esame deve essere visto nell'ambito degli sviluppi degli altri prodotti della catena di produzione.

Le conclusioni relative al pregiudizio si basavano su dati riferiti alla Comunità nella sua composizione all'inizio del riesame (15 Stati membri).

(29) *Consumo nella Comunità*

Ai fini dell'inchiesta, il consumo è stato stabilito in base al totale delle importazioni più le vendite dell'industria comunitaria sul mercato aperto comunitario. In questo modo, nella determinazione del consumo comunitario non si è tenuto conto della produzione destinata ad un uso vincolato, ritenendo che questa non fosse in concorrenza diretta con le importazioni. Nel periodo considerato la produzione è cresciuta costantemente passando dalle 897 t del 1991 alle 1 238 del 1992, alle 2 211 del 1993, alle 3 815 del 1994 e alle 4 062 t del periodo dell'inchiesta (+ 452 %).

2. Comportamento degli esportatori cinesi*2.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese*

(30) Le importazioni di ossido/acido originario della Cina sono passate dalle 419 t del 1991 alle 676 t del 1992, alle 1 548 nel 1993, alle 2 526 nel 1994, per poi scendere a 1 259 t nel periodo dell'inchiesta. Esse rappresentavano il 46,7 % della quota di mercato nel 1991, il 54,6 % nel 1992, il 70 % nel 1993, il 66,2 % nel 1994 e il 31 % nel periodo dell'inchiesta.

(31) Il calo delle importazioni dalla Cina nel periodo dell'inchiesta, sia in termini assoluti sia in termini relativi, è coinciso con l'introduzione di un dazio antidumping ad valorem nel settembre del 1994. Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono state in parte sostituite dalle importazioni dalla Russia, soprattutto nei nuovi Stati membri. Bisogna anche aggiungere che, stando alle informazioni disponibili, prima dell'adesione alla Comunità, nel 1995, le società utenti della Svezia, e in minor misura dell'Austria, avevano immagazzinato prodotti originari della Cina. Ciò spiega anche perché nel periodo dell'inchiesta, che copriva un lasso di tempo successivo all'adesione di nuovi Stati membri, si sia registrato un relativo calo nelle importazioni di ossido/acido dalla Repubblica popolare di Cina.

*2.2. Prezzi delle importazioni in dumping***a) Tendenza generale**

(32) Secondo i dati Eurostat, nel periodo in esame i prezzi cinesi sono stati fluttuanti, con un notevole incremento tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta. L'incremento è coinciso con l'incremento della domanda. Questo aumento dei prezzi si è prodotto parallelamente all'aumento dei prezzi del PTA. Un tale sviluppo parallelo era prevedibile poiché il PTA è la materia prima più importante per la

produzione dell'ossido/acido e più del 90 % del PTA consumato nella Comunità è importato proprio dalla Repubblica popolare cinese.

b) Sottoquotazione

(33) Per il periodo dell'inchiesta, sulla base dei prezzi indicati dagli esportatori cinesi che hanno collaborato e da importatori comunitari che rappresentavano l'80 % del totale delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il prezzo di vendita medio ponderato mensile dell'industria comunitaria è stato confrontato con un prezzo di importazione medio ponderato mensile dell'ossido/acido. Dal confronto sono state escluse le transazioni di due produttori comunitari di materiali di qualità più elevata poiché non esistevano importazioni dalla Repubblica popolare di Cina di tipi di prodotto comparabili.

I prezzi dell'industria comunitaria erano franco fabbrica mentre i prezzi degli esportatori erano franco frontiera comunitaria, dazi antidumping corrisposti, allo stesso stadio commerciale. Da questo confronto è emerso un margine di sottoquotazione del 3,8 % su una base media ponderata.

(34) I prezzi cinesi all'importazione per l'ossido/acido sono rimasti al di sotto di quelli dell'industria comunitaria per l'intero periodo preso in esame (dal 1991 al periodo dell'inchiesta). Benché, per ragioni di comparabilità, nell'esaminare la sottoquotazione dei prezzi e l'andamento dei prezzi cinesi non siano stati presi in considerazione i prezzi all'importazione nei tre nuovi Stati membri prima della loro adesione alla Comunità, occorre comunque notare che negli Stati membri nei quali le misure non erano in vigore prima del 1995 (Austria e Svezia), i prezzi delle importazioni dalla Cina sono risultati talvolta più bassi di quelli nella Comunità dei 12.

3. La situazione dell'industria comunitaria

(35) L'inchiesta ha mostrato che l'industria comunitaria produce sia per il mercato aperto sia per l'uso vincolato. La maggior parte della produzione dell'industria comunitaria di ossido/acido è destinata all'uso interno. Alcuni degli indicatori di pregiudizio esaminati in appresso, cioè produzione, capacità produttiva e livello di sfruttamento degli impianti, si riferiscono sia alle attività vincolate sia a quelle non vincolate, dal momento che a tale riguardo non è stato possibile operare alcuna ragionevole distinzione. Gli altri fattori, cioè le vendite, la quota di mercato, i prezzi e la redditività, si riferiscono all'attività industriale non vincolata nel settore dell'ossido/acido.

3.1. *Capacità di produzione, produzione e livello di sfruttamento degli impianti*

- (36) Nel periodo esaminato, la capacità di produzione dell'industria comunitaria si è mantenuta stabile attorno alle 8 500 t. Nell'insieme la produzione è aumentata, fatta eccezione per un leggero calo tra il 1991 e il 1993, dalle 6 151 t del 1991 alle 8 123 t del periodo dell'inchiesta (+ 32 %). Questo aumento della produzione ha seguito l'andamento dei consumi per tutti i prodotti del tungsteno.

I livelli di sfruttamento degli impianti sono passati dal 72 % nel 1991 al 95 % nel periodo dell'inchiesta.

3.2. *Volume delle vendite e quota di mercato*

- (37) È d'uopo sottolineare che, nonostante il notevole aumento della produzione, i produttori comunitari hanno utilizzato una quota crescente della loro produzione di ossido/acido per la fabbricazione di prodotti derivati nella catena del tungsteno e solo una piccola percentuale per la vendita sul mercato aperto.

- (38) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato aperto comunitario hanno registrato un calo dal 1991 al 1993 e sono leggermente risalite nel 1994 e nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, le vendite dell'industria comunitaria sul mercato aperto non sono state particolarmente rilevanti se confrontate con i volumi di produzione di tutto il periodo. La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è scesa dal 38 % nel 1991 al 27 % nel 1992, all'11 % nel 1993 fino al 7 % nel 1994 e nel periodo dell'inchiesta. Quest'ultima cifra rappresenta una percentuale piuttosto bassa della produzione totale dell'industria comunitaria di ossido/acido in un contesto di crescente — e nel periodo dell'inchiesta praticamente pieno — livello di sfruttamento degli impianti.

3.3. *Andamento dei prezzi*

- (39) I prezzi dell'industria comunitaria, come i prezzi cinesi, sono diminuiti dal 1991 al 1994 e sono aumentati durante il periodo dell'inchiesta. Quest'ultima tendenza è coincisa con un ulteriore aumento della domanda e con l'introduzione di dazi antidumping ad valorem.

3.4. *Redditività*

- (40) La situazione dell'industria comunitaria è stata nell'insieme remunerativa tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta. I profitti sono stati ottenuti principalmente grazie alle vendite di tipi di prodotto altamente specializzati per i quali l'industria comunitaria mantiene ancora un mercato. È opportuno notare che riguardo alle vendite dei tipi di prodotto identici a quelli importati dalla Repubblica popo-

lare cinese, tra il 1991 e il 1994 sono state registrate perdite, mentre nel periodo dell'inchiesta c'è stato un certo profitto.

3.5. *Occupazione*

- (41) Dal momento che il personale interessato lavora in una catena di produzione integrata e che esistono stretti legami tra i vari prodotti del tungsteno, non è stato possibile definire con esattezza il numero di addetti per prodotto. L'occupazione nel settore del tungsteno è diminuita del 14 % nell'arco dell'intero periodo. Nel periodo dell'inchiesta, la catena di produzione del tungsteno occupava 580 persone.

3.6. *Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria*

- (42) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, la situazione dell'industria comunitaria è migliorata considerevolmente in relazione alla produzione (incremento del 32 %) e al livello di sfruttamento degli impianti (livello di sfruttamento del 95 % nel periodo dell'inchiesta). Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato aperto e la corrispondente quota di mercato hanno invece continuato a diminuire nel periodo in esame. Tale diminuzione deve essere vista alla luce dell'uso vincolato da parte dell'industria comunitaria della maggior parte della crescente produzione del prodotto in esame nella produzione di prodotti derivati.

G. REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (43) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse condurre alla reiterazione del pregiudizio per l'industria comunitaria.

- (44) Dalla presente inchiesta è emerso che tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha continuato a perdere sensibilmente quota di mercato e che la quota di mercato nel periodo dell'inchiesta era ridotta al 7 % in un momento in cui la domanda aumentava considerevolmente. Tuttavia, questa contrazione della quota di mercato nel periodo in esame è coincisa con la tendenza da parte dell'industria comunitaria a destinare una crescente percentuale della produzione di ossido/acido ad un uso vincolato per produrre prodotti derivati e a ridurre, di conseguenza, le vendite di ossido/acido sul mercato aperto. Questo sviluppo è seguito ad una crescita del livello di utilizzazione degli impianti ed è stato particolarmente consistente, nel periodo dell'inchiesta, quando la capacità produttiva è stata utilizzata quasi al 100 % con una conseguente perdita di quota di mercato sul mercato aperto.

(45) D'altro canto, qualora l'industria comunitaria decidesse di cambiare gli sbocchi della sua produzione di ossido/acido o fosse costretta a farlo, non si può escludere che le importazioni cinesi possano continuare ad avere effetti negativi sulla capacità dell'industria comunitaria di vendere ossido/acido sul mercato aperto, visto soprattutto che, nel periodo considerato, i prezzi cinesi (con — e a maggior ragione senza — dazi antidumping) si sono sempre mantenuti al di sotto dei prezzi dell'industria comunitaria.

(46) L'industria comunitaria ha sostenuto che se le misure sull'ossido/acido fossero abrogate e se le importazioni dalla Cina fossero vendute ancora a prezzi bassissimi, la vitalità della produzione di ossido/acido dell'industria comunitaria potrebbe essere in pericolo. Se fosse costretta ad interrompere la produzione di ossido/acido, l'industria comunitaria diventerebbe totalmente dipendente dalle importazioni, per esempio dalla Repubblica popolare cinese, di prodotti intermedi.

(47) In tale contesto va ricordato che l'industria è integrata a monte e che inizia la produzione da concentrati o PTA. Una parte della produzione proviene anche dal riciclaggio di materiali di scarto contenenti tungsteno e questo riduce parzialmente la dipendenza dalle materie prime importate. Secondo due denunzianti, il riciclaggio dei rottami consente loro di ricavare anche altri prodotti oltre il tungsteno (polvere metallica di cobalto e carburo di tantalio). La scomparsa della catena di produzione a monte — si afferma — implicherebbe anche la scomparsa di questi altri prodotti con una notevole perdita degli investimenti.

Non è chiaro però fino a che punto la catena di produzione industriale sarebbe a rischio in assenza di misure relative all'ossido/acido. Inoltre, un simile rischio appare in parte limitato dalla competitività che questa industria riesce ad avere mediante l'attività di riciclaggio, che in qualche modo potrebbe controbilanciare la dipendenza dalle forniture di materie prime.

(48) In ogni caso, è bene sottolineare che, prima e durante il periodo dell'inchiesta, l'evoluzione dei prezzi dell'ossido cinese ha seguito da vicino quella del PTA cinese. Le importazioni cinesi detengono più del 90 % del mercato comunitario di PTA. Il PTA, per cui non vige nessuna misura antidumping, è il principale articolo per l'esportazione tra tutti i prodotti cinesi a base di tungsteno. Va anche notato che i costi di trasformazione dal PTA allo stadio successivo, cioè all'ossido/acido non sono

estremamente rilevanti, sebbene, a causa dei costi ambientali, nella Comunità siano più elevati che in altri paesi esaminati. Si può dire che una parte importante dell'ossido/acido prodotto nella Comunità deriva dal PTA cinese e che anche l'industria comunitaria soddisfa parte del suo fabbisogno ricorrendo alla produzione cinese. Di conseguenza, la produzione di ossido/acido dell'industria comunitaria appare vulnerabile indipendentemente dall'esistenza di misure antidumping sulle importazioni di ossido/acido dalla Cina.

Da quanto precede si deduce che, pur non essendo possibile escludere categoricamente l'eventualità di una reiterazione di pregiudizio, l'entità di tale pregiudizio non può attualmente essere determinata.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

Queste considerazioni relative al pregiudizio e alla reiterazione del pregiudizio devono essere approfondite alla luce dei seguenti aspetti riguardanti l'interesse della Comunità.

1. L'industria comunitaria denunziante

(49) I tre produttori denunzianti occupano complessivamente circa 580 persone nella catena di produzione del tungsteno.

Come precisato ai considerando 46 e 47, qualora le misure fossero abrogate, non è chiaro in quale misura ciò influirebbe in modo negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

2. Industria utente

(50) L'industria utente comunitaria è composta da poche grandi imprese e da numerose piccole aziende.

Dopo l'adesione dei nuovi Stati membri, nel 1995, la domanda del mercato aperto di ossido/acido è aumentata notevolmente (più che triplicata), data la presenza di importanti utenti in detti Stati membri. Queste imprese (per la maggior parte produttori di carburo di tungsteno cementato) preferiscono attualmente avviare la produzione a partire dall'ossido piuttosto che dal PTA, anche per questioni ambientali.

(51) Vista l'esiguità della produzione fornita dall'industria comunitaria al mercato aperto, l'industria utente dipende in larga misura da fonti di approvvigionamento esterne.

(52) In conclusione, sembra che l'efficacia del dazio non sia garantita in mancanza di un dazio sul PTA, il prodotto intermedio a monte, soprattutto a causa dei suoi limitati costi di trasformazione in ossido/acido. Inoltre, confermando le misure si rischierebbe di ostacolare l'accesso dell'industria utente alle forniture del prodotto in esame da parte di un fornitore principale, mentre il pregiudizio che l'eventuale abrogazione delle misure causerebbe all'industria comunitaria non sembra imminente.

I. CONCLUSIONI

(53) Alla luce di queste risultanze e soprattutto del fatto che la probabilità di una reiterazione del dumping arrecante pregiudizio non è stata chiaramente stabilita, si è considerato che sulle importazioni di ossido/acido originario della Repubblica popolare cinese non dovessero più essere imposte misure di difesa.

(54) Le parti interessate sono state informate e non sono giunti commenti contrari.

(55) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.

(56) Quindi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che non sia necessario mantenere le misure di difesa e che il procedimento debba essere chiuso,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ossido e acido tungstici, di cui al codice NC 2825 90 40, originari della Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente
